

N. 646 di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 30.08.2024

Imposta di bollo
assolta con
pagamento di F24

**CONTRATTO ATTUATIVO ALL'ACCORDO QUADRO PROT. CONTR. N.
634/2024 DEL 05.06.2024**

Avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie in pead, pvc, acciaio, ghisa, gres e cls della zona basso Lago comprendente i Comuni di: Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Valeggio sul Mincio, Lazise, Bardolino, Pastrengo oltre al collettore consortile." – progetto 23206.

CODICE CIG N. B0DEC82804

CODICE CUP N. J12E22000310005

Il contratto rientra nel novero degli "Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR M2C4 I4.2 con decreto n. 1 del 10 gennaio 2023, successivamente rettificato con decreti direttoriali n. 14 del 3 febbraio 2023 e n. 181 del 24 marzo 2023, del MIT – Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche M2C4-I4.2_196"

tra

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, in virtù dei poteri attribuiti con delibere del Consiglio di amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, e n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6

del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, 11.12.2018 e in data 07.09.2021, per brevità "AGS";

e

Società **SCAVICGDS.r.l.**, (C.F e P. IVA n. 04694770233), con sede in Lazise (VR), Strada del Tione n. 7, nella persona del legale rappresentante p.t. sig. Bonomini Diego, iscritta alla Camera di Commercio di Verona R.E.A. n. VR-441413, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "*Appaltatore*".

Premesso che:

- con delibera del Consiglio di amministrazione n. 51/9 del 01.12.2023 è stata indetta una procedura negoziata telematica senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del Codice dell'importo di € 1.000.000 di cui € 970.000 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 30.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso d'asta, con facoltà della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, c. 1, lett. a) del Codice e dell'art. 1.2 del capitolato speciale d'appalto, di esercitare l'opzione di prosecuzione del rapporto contrattuale per ulteriori 365 giorni l'opzione di proroga di 365 giorni, entrambe le opzioni alle medesime condizioni di aggiudicazione per un importo complessivo dell'appalto di € 3.000.000 oltre IVA;
- con provvedimento del RUP prot. n. 2320/2024 del 19.03.2024 2024 ex art. 6.2, lett. g) dell'all. I.2 del Codice, sono stati individuati i soggetti da invitare ed è stato definito il criterio di aggiudicazione;

- con provvedimento n. 2976/2024 del 09.04.2024, a seguito di esperimento delle procedure di gara, i lavori in oggetto sono stati affidati alla società SCAVI CGD S.r.l. con sede in Lazise (VR) per l'importo di € 874.940 (ottocentosettantaquattromilanovecentoquaranta/00) di cui € 293.800 (duecentonovantatremilaottocento/00) per il costo della manodopera, oltre ad € 30.000 (trentamila/00) per oneri per la sicurezza per un importo complessivo di € 904.940 (novecentoquattromilanovecentoquaranta);
- il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato con esito positivo e in data 05.06.2024 è stato stipulato l'accordo quadro prot. Contr. 634/2024;
- ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013, la società SCAVI CGD S.r.l. risulta iscritta all'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Verona, c.d. "white-list", alle sezioni 1 – Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, 2 – confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume, 3 – noli a freddo di macchinari e 5 – noli a caldo;
- in data 01.08.2024 l'appaltatore ha prodotto adeguata fideiussione a garanzia delle prestazioni oggetto del contratto attuativo fino alla concorrenza di euro 45.247 (quarantacinquemiladuecentoquarantasette/00);
- AGS ha nominato quale responsabile del progetto l'ing. Carlo Alberto Voi, quale direttore lavori l'ing. Luca Occelli e quale

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'ing. Romeo Viola.

**Tutto ciò premesso le parti
convengono e stipulano quanto segue**

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non materialmente allegati, l'accordo quadro di cui in premessa e i relativi allegati e documenti integrativi dallo stesso richiamati e il piano operativo di sicurezza predisposto dalla società. Costituisce, altresì, parte del contratto materialmente allegata allo stesso la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore.

ARTICOLO 2 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

1. Le Parti danno atto che, a tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio digitale presso il seguente indirizzo PEC scavic.g.d.srl@legalmail.it. Presso tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante, in difetto ogni comunicazione si intende validamente effettuata ai recapiti dichiarati.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Azienda Gardesana Servizi S.p.A., nella persona del Direttore generale, affida alla società SCAVI CGD S.r.l. di Lazise (VR), che accetta senza riserva, i lavori "manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte

idriche e fognarie in pead, pvc, acciaio, ghisa, gres e cls della zona basso Lago comprendente i Comuni di: Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Valeggio sul Mincio, Lazise, Bardolino, Pastrengo oltre al collettore consortile” – progetto 23206.

Nell’ambito di tale appalto e del presente contratto attuativo sono ricompresi anche agli “Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR M2C4 I4.2 con decreto n. 1 del 10 gennaio 2023, successivamente rettificato con decreti direttoriali n. 14 del 3 febbraio 2023 e n. 181 del 24 marzo 2023, del MIT – Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche M2C4-I4.2_196”.

ARTICOLO 4 – DISCIPLINA DEL CONTRATTO

La disciplina del presente contratto attuativo è integrata, per quanto non espressamente previsto nel testo, dall’accordo quadro.

ARTICOLO 5 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. Viene stipulato il presente contratto dell’importo di € 874.940 (ottocentosettantaquattromilanovecentoquaranta/00), oltre ad € 30.000 (trentamila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari ad € 904.940 (novecentoquattromilanovecentoquaranta/00).

Tali importi verranno corrisposti da AGS all’appaltatore, secondo quanto stabilito nei successivi articoli 6 e 7.

2. Le variazioni del corrispettivo in aumento sono ammesse entro il limite corrispondente al ribasso d’asta.

ARTICOLO 6 – PAGAMENTI

1. L'IVA applicata per tale tipologia di lavori è pari al 22%.
2. L'invio di fatture ed eventuali note di credito avverrà attraverso il sistema di interscambio (Sdi). Il codice destinatario che identifica la stazione appaltante, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito, è **4PRR1AO**.
3. Ogni fattura emessa dall'appaltatore per i lavori oggetto del presente contratto, identificati negli ordini di servizio, come afferenti alla Linea di finanziamento PNRR, dovrà obbligatoriamente riportare le seguenti indicazioni:

OGGETTO: Ordine di intervento/ordine di servizio

CODICE INTERVENTO: Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU - M2C4-I4.2_196 N-C Linea di Investimento 4.2, Missione 2, Componente C.4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti.

CUP: J12E22000310005

CIG: B0EEA6C15F

SOGGETTO PROPONENTE: Consiglio di Bacino Veronese

SOGGETTO ATTUATORE: Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

4. Ogni fattura emessa dall'appaltatore per i lavori che non rientrano nell'ambito PNRR dovrà riportare le seguenti indicazioni:

Ordine di servizio n. ..del ..

CUP: J12E22000310005

CIG: B0DEC82804

5. I pagamenti saranno effettuati a 60 gg. data fattura fine mese, in ogni caso, il ritardato pagamento del corrispettivo che non superi i 30 (trenta) giorni, non legittimerà l'appaltatore a sospendere l'esecuzione dei lavori.

6. Ogni pagamento è subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, per cui il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC. La stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione necessaria alla verifica della regolarità fiscale contributiva, assistenziale retributiva;
- b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, qualora siano stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei

soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, si procede secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice.

8. La cessazione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio, n. 52, dall'art. 120 comma 12 e dall'all. II.14 del Codice.

ARTICOLO 7 – REVISIONE PREZZI

Trovano applicazione gli artt. 60 e 120 del Codice nonché l'art. 5.3 del disciplinare di gara, che qui si intendono integralmente richiamati.

ARTICOLO 8 – ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

1. Ai sensi dell'art. 125, co. 1, del Codice è prevista l'anticipazione del prezzo che viene determinata nella misura del 20% e che verrà corrisposto dalla stazione appaltante all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del predetto decreto. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in

rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

ARTICOLO 9 – PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Gli interventi saranno contabilizzati e i pagamenti effettuati in acconto per stati d'avanzamento di importo (al netto della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale) non inferiore a 25.000 euro. È fatta eccezione per l'ultima rata che avrà importo non inferiore a 80.000 euro dell'importo contrattuale.
2. La contabilità sarà approvata dalla direzione lavori che ha effettuato il controllo sull'esecuzione dei lavori.
3. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
 - b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza da rischio interferenziale, non soggetti a ribasso;
 - c) incrementato del costo della manodopera, non soggetta a ribasso;
 - d) al netto della ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del Codice, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

e) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

4. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede comunque alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI A SALDO E RESPONSABILITA' PER DIFFORMITA' E VIZI

1. Ai fini della compilazione del conto finale operano le prescrizioni dettate dall'art. 12 dell'all. II.14 del Codice, nonché dall'art. 14 comma 1 lett. e) e comma 5 del D.M. n. 49/2018.

2. La rata di saldo, comprensiva della ritenuta d'acconto di cui al precedente articolo, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di fattura fiscale.

3. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 117 comma 9 del D. lgs. n. 36/2023 dello stesso importo, aumentato degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'emissione della definitività del medesimo.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché

riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, in coerenza al regime stabilito dall'art. 116 commi 2 e 3 del Codice.

ARTICOLO 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso istituti di credito o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. n. 136/2010, il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
2. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7, della Legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.
3. L'appaltatore si impegna, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.
4. L'appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascuna transazione posta in essere e nel

corpo di ogni singola fattura, a inserire il Codice CIG Identificativo della Gara ed il Codice CUP indicati in oggetto.

5. L'appaltatore si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta legge, in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti agli obblighi di tracciabilità finanziaria e agli obblighi di informativa all'Azienda e alla Prefettura di competenza.

ARTICOLO 12 – MODIFICHE E VARIANTI CONTRATTUALI

Per quanto concerne la disciplina in tema di modifiche e varianti contrattuali, si rinvia alla disciplina di cui all'art. 120 e all'all. II.14 del D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE – DNSH E TAGGIN CLIMATICO

1. L'appalto viene affidato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui ai documenti menzionati al precedente art. 1.

2. L'appaltatore ha predisposto il piano operativo di sicurezza, in funzione delle fasi lavorative previste, delle attrezzature e dell'organizzazione del cantiere, nel rispetto della vigente normativa in materia.

3. L'appaltatore si impegna altresì:

a. svolgere con propri mezzi e con gestione a proprio rischio tutte le attività necessarie e idonee allo svolgimento dei lavori richiesti da AGS, nonché ad agire con diligenza, entro i termini previsti dal presente contratto, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili;

- b. a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli oneri e obblighi necessari all'esecuzione dei lavori, con le modalità previste dal presente contratto e dagli elaborati progettuali allegati;
- c. a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili al contratto e all'esecuzione dei lavori;
- d. a ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili all'esecuzione dei lavori e a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento anche con riguardo al personale impiegato;
- e. a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte i lavori nei termini contrattualmente previsti;
- f. a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l'esecuzione del contratto, incidenti e danni alle persone e agli immobili nei quali lavori saranno eseguiti;
- g. ad assumersi integralmente gli oneri relativi al ripristino/risarcimento di eventuali danneggiamenti intervenuti durante lo svolgimento dei lavori;
- h. a redigere tutta la cartellonistica di cantiere in conformità a quanto previsto nelle [Linee guida comunicazione Pnrr \(mit.gov.it\)](https://www.mit.gov.it/linee-guida-comunicazione-pnrr);
- i. ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- j. a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione del contratto;

k. a smaltire i rifiuti prodotti nello svolgimento dei lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia, e di quanto previsto dal Capitolato speciale descrittivo prestazionale impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) avanzata in relazione all'inadempimento di tale obbligo;

l. ad adottare sotto la propria esclusiva responsabilità ogni azione o presidio necessario o opportuno per la protezione dell'ambiente e la prevenzione di qualsiasi forma di contaminazione o semplice dispersione di rifiuti o sostanze pericolose per la salute umana o per la preservazione dell'ambiente sia all'interno che all'esterno del cantiere, nonché per evitare danni o lesioni a persone, cose e/o animali derivanti da inquinamento, emissioni, infiltrazioni, rumori o altre forme di molestia che siano conseguenza dei suoi metodi operativi, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS.

4. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti e agli operai le norme di legge, i regolamenti, nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

5. Il direttore dei lavori ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

6. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei

confronti di AGS per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

7. Con la sottoscrizione del presente contratto, in attuazione delle misure PNRR, l'appaltatore si impegna a garantire e promuovere il principio del tagging climatico, nel rispetto delle schede tipologiche contenuto nel modulo DNSH, sottoscritto per accettazione nel quale sono stati individuati gli adempimenti obbligatori in capo all'affidatario dei lavori.

8. L'appaltatore si impegna, altresì, ad applicare e rispettare i principi DNSH così come applicabili ai lavori affidati, in ogni fase dell'esecuzione del contratto attuativo.

9. Le Parti si impegnano, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

L'operatore economico dichiara di avere un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50 e, pertanto, si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto attuativo, a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, alla stazione appaltante, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Inoltre, la società SCAVI C.G.D. S.r.l. dichiara di ottemperare agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", tuttavia l'istanza di verifica di ottemperanza inoltrata dall'Azienda al portale istituzionale Veneto Lavoro – Ambito di Verona, risulta ad oggi non ancora evasa e, quindi, il contratto attuativo viene stipulato sotto condizione risolutiva.

Infine, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del d.l. n 77/2021, l'appaltatore si impegna ad assicurare:

- una quota pari al 30% di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30% di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali.

ARTICOLO 15 – CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI

L'operatore economico conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, nella busta amministrativa, si impegna a rispettare gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo";
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

ARTICOLO 16 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

OGGETTO D'APPALTO, CONSEGNA ANTICIPATA

1. La durata dei lavori oggetto dell'appalto è fissata in giorni 365 naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto o del verbale di consegna dei lavori, e comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale. Nel calcolo del tempo contrattuale di cui al comma 1 è tenuto conto anche delle ferie contrattuali.

2. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal direttore lavori a norma dell'art. 121 del D.lgs. 36/2023 e del presente articolo, è applicata una penale ai sensi del successivo art. 19. Qualora l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il valore del 20% dell'ammontare netto contrattuale AGS si riserva il diritto di risolvere il contratto.

3. La stazione appaltante si riserva il diritto di procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6 del Codice.

ARTICOLO 17 – DIREZIONE DEI LAVORI

Il responsabile unico di progetto (RUP) si avvale, nella fase di esecuzione del contratto, del direttore dei lavori (DL), individuato nella persona dell'ing. Luca Occelli.

ARTICOLO 18 – SUBAPPALTO

1. I subappalti, i sub affidamenti e i sub-affidamenti in cottimo sono ammessi ai termini e condizioni di cui all'art. 119 del Codice, nel rispetto della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

2. Per quanto concerne gli obblighi dell'appaltatore in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria, nei confronti dei dipendenti propri, dell'affidatario, del subappaltatore o dei soggetti titolari di sub-affidamenti o cottimi, si rinvia all'art. 11, comma 1 del Codice.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si procederà in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice.

4. L'appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata nei suoi confronti dal personale impiegato dall'appaltatore, dall'affidatario, dal subappaltatore o dai soggetti titolari di sub-affidamenti o cottimi

nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS, della Cassa Edile e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, in ragione dell'inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.

5. L'operatore economico è tenuto a consegnare all'atto della stipula del presente contratto l'elenco dei soggetti che risultino affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della di gara e la relativa documentazione contrattuale.

ARTICOLO 19 – PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di difformità e ritardo rispetto agli adempimenti previsti dal capitolato speciale descrittivo prestazionale, per cause imputabili all'appaltatore e, segnatamente, nei casi di seguito elencati, si applicheranno le penali pari all'1 per mille (euro uno ogni mille) dell'importo contrattuale per ogni violazione accertata:

a) in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione di ciascuno dei lavori affidati con specifico ordine di intervento, nell'ambito del presente affidamento, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, decorrente dalla data indicata nell'odi/inizio lavori;

b) in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, decorrente dalla data predetta;

c) in caso di ritardo nel rispetto dei termini imposti dal direttore lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati, per ogni giorno

naturale consecutivo di ritardo, decorrente dalla scadenza del termine assegnato dal D.L.;

d) in caso di ritardo nella risposta ad una richiesta di intervento in urgenza, secondo il sistema di reperibilità, nelle tempistiche previste dall'art. 1, comma 5 del Capitolato speciale d'appalto e dall'art. 10 comma 4 del medesimo, nella misura dell'1 per mille per ogni ora di ritardo;

e) per ogni violazione riscontrata nella applicazione della disciplina sulla parità di genere si applicherà una penale pari all'1 per mille;

f) per tutte le contestazioni non espressamente disciplinate nei commi precedenti, si applicherà una penale pari allo 0,6 per mille.

2. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e in dettaglio al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base di predette indicazioni le penali sono applicate escutendo la garanzia definitiva, oppure in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini della contestazione degli addebiti e dell'assegnazione del termine per controdeduzioni, opera la disciplina dettata dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice.

4. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 20 (venti per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore al 20% dell'importo di contratto, trova applicazione l'articolo 21 relativo alla "Risoluzione del contratto".

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

ARTICOLO 20 – REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE

1. Per quanto concerne la disciplina del collaudo si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 30 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, nonché dall'art. 116 del medesimo Codice.

2. Il certificato di collaudo sarà emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi sei mesi.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore ha l'obbligo di garantire tutte le opere realizzate (opere civili, tubazioni, ripristini stradali, accessori idraulici, ecc.) per la qualità dei materiali, per le modalità di esecuzione e di montaggio nonché per la regolare funzionalità per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data del certificato di collaudo.

ARTICOLO 21 – RISOLUZIONE ED ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

Le parti danno atto che trovano applicazione per la risoluzione del contratto l’art. 122 del D.lgs. 36/2023, l’art. 10 dell’allegato II.14 del medesimo Codice e l’art. 1453 e s.s. del Codice civile.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con la risoluzione del contratto a seguito della verifica con esito negativo dei requisiti richiesti, del mancato rispetto dei principi e delle condizionalità PNRR.

La stazione appaltante, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, si riserva di svolgere d’ufficio l’esecuzione delle prestazioni rimaste inevase, direttamente o a mezzo terzi, ad integrale carico dell’appaltatore inadempiente.

ARTICOLO 22 – RECESSO

Le parti danno atto che trovano applicazione, in materia di recesso del contratto, le disposizioni di cui all’art. 123 e all’art. 11 dell’allegato II.14 del Codice. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

ARTICOLO 23 – CAUZIONE DEFINITIVA

L’appaltatore, secondo quanto previsto dall’art. 53 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, cui integralmente si rinvia, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto attuativo dell’accordo quadro ha costituito cauzione definitiva n. 670.071.0000901266 dell’importo di € 45.247, pari al 5% del presente contratto attuativo, nelle forme di cui al predetto

articolo, emessa in data 01.08.2024 dalla società assicurativa VITTORIA Assicurazioni S.p.A.” – agenzia di Affi (VR), che si allega.

ARTICOLO 24 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. Ai sensi dell'art. 117, co. 10, del Codice l'appaltatore ha presentato idonea polizza assicurativa nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) n. 670.036.0000910079 decorrente dal 26.08.2024 emessa dalla società assicurativa VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. – Agenzia di Affi (VR), che tiene indenne la stazione appaltante da:

- Sezione A) danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori secondo le seguenti partite e massimali:

- partita 1) Opere oggetto del contratto: somma pari all'importo del contratto;
- partita 2) opere preesistenti: una percentuale assicurata pari al 25% dell'importo del contratto;
- partita 3) demolizioni: una percentuale assicurata pari al 13% dell'importo del contratto.

- Sezione B) responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a euro 500.000.

2. In caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore, la suddetta polizza CAR dovrà essere integrata in relazione alle somme assicurate.

3. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla stazione appaltante.

4. Le garanzie di cui al comma 1 prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, atteso il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68, comma 9 del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

5. Per quanto concerne la gestione di eventuali sinistri, si rinvia alla disciplina dettata dall'art. 11 del D.M. n. 49/2018 e dell'art. 9 dell'Allegato II.14 del Codice.

ARTICOLO 25 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, ai sensi dell'art. 119 comma 1, D. lgs. n. 36/2023.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, co. 12, del D.lgs. n. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e secondo i criteri stabiliti nell'art. 6 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 ossia ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

ARTICOLO 26– CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO 231

1. L'appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001, nonché dei principi, delle norme e degli standard

previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da AGS, pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. Lo stesso si impegna a:

- a) rispettare i principi e i valori contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS comprensivo del piano di anticorruzione e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e comunque, tale da non esporre AGS al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;
- b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGS a violare i principi del modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo.

2. Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGS a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ARTICOLO 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.a. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti

indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a ags@ags.vr.it o dpo@ags.vr.it.

ARTICOLO 28 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla medesima stazione appaltante. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione appaltante.

I documenti consegnati da AGS all'operatore economico come anche quelli da quest'ultimi formati e predisposti rimangono di proprietà esclusiva della stazione appaltante e devono essere restituiti alla stessa al completamento delle prestazioni contrattuali.

Quanto espletato in esecuzione della presente procedura diviene di proprietà esclusiva di AGS. L'operatore economico si obbliga espressamente a fornire alla stazione appaltante copia di tutta la documentazione da lui creata, predisposta o realizzata ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento dei diritti d'uso, dei diritti di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari per garantirne l'uso illimitato. Pertanto, AGS potrà disporre la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, il trasferimento a terzi, la duplicazione, la cessione, anche parziale, o comunque lo sfruttamento di detti beni ed elaborati.

L'operatore economico si obbliga, altresì, a provvedere senza alcun onere a carico di AGS, al completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al personale della stazione appaltante per la piena fruibilità in autonomia dei servizi realizzati.

L'operatore economico, in ogni caso, si impegna a tenere indenne AGS da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali, gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'operatore economico medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

È fatto assoluto divieto a tutti gli addetti ai lavori a vario titolo impiegati (operai, tecnici, consulenti, artigiani, rappresentanti, archeologi ecc.) di pubblicare e trasmettere anche sui canali social personali (quali Facebook, stato di WhatsApp, Instagram, Twitter), materiale audiografico relativo ai cantieri e alle infrastrutture in gestione ad AGS, senza averne ricevuto preventivamente il nulla osta. La disposizione del precedente punto è valida anche per il materiale che dovesse essere ritenuto di interesse per le imprese a titolo pubblicitario promozionale (es. referenze, pubblicazioni su sito aziendale, articoli, presentazioni, convegni), che dovrà preventivamente essere autorizzato come sopra.

AGS si riserva di agire nelle sedi opportune qualora tali disposizioni venissero disattese, al fine di tutelare la propria immagine e la riservatezza in relazione ai cantieri e alle proprie infrastrutture.

ARTICOLO 29 – CONTROVERSIE

La definizione di tutte le vertenze che, in dipendenza dell'appalto, insorgessero tra la stazione appaltante e l'Appaltatore, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, qualunque sia la loro natura, saranno deferite al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Verona.

ARTICOLO 30 – CLAUSOLA FINALE

1. Le Parti contraenti, a specifica richiesta, dichiarano che non sussistono nei loro riguardi le incapacità previste dall'art. 32 quater del Codice penale, come novellato.
2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001, di non aver

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo appaltatore per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

3. L'appaltatore si impegna a rispettare qualsiasi disposizione o previsione inerente alla linea di finanziamento PNRR di cui in premessa che non sia espressamente richiamata nel presente contratto o nella documentazione di gara.

Redatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii e dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici. Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione.

L'Appaltatore

Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

SCAVI CGD S.r.l.

Il Direttore Generale

(sig. Diego Bonomini)

(ing. Carlo Alberto Voi)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

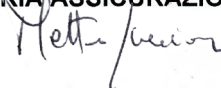
(DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI
ARTT. 47, 75 E 76 DEL D.P.R. N° 445/2000)

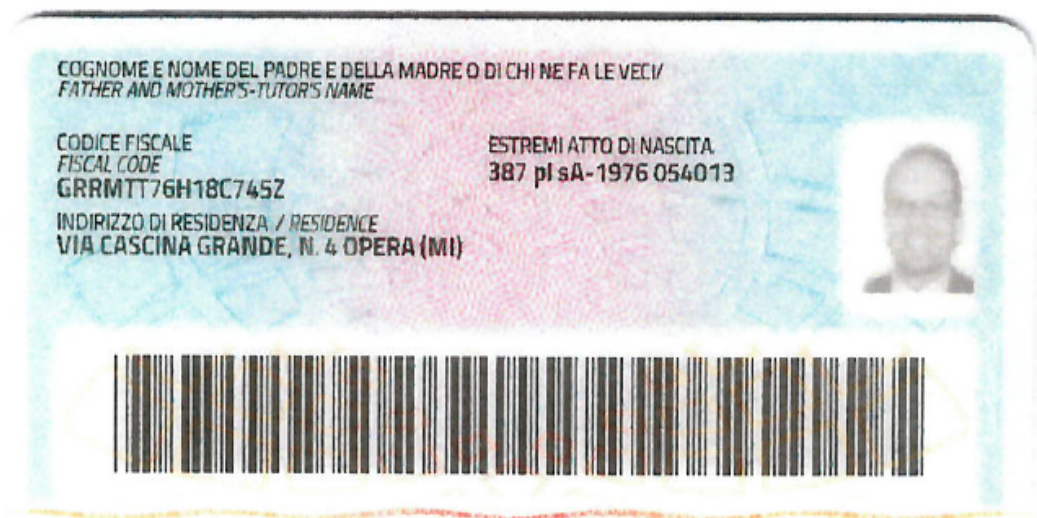
Il Sottoscritto **MATTEO GUERRIERI** nato a **CITTA' DI CASTELLO (PG)** il **18/06/1976** nella propria qualità di **Funzionario Procuratore** della Vittoria Assicurazioni S.p.A., via Ignazio Gardella n. 2 – 20149 Milano, consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace,

Dichiara

Che in forza della procura speciale in autentica **Andrea De Costa**, Notaio in **MILANO**, in data **24/04/2024** n. **17191** di repertorio, registrata all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data **14/05/2024**, tuttora valida e non revocata, è legittimato ad emettere fideiussione per tipologia ed importo richiesti.

Milano, 01/08/2024.

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.



C<ITACA83638K04<<<<<<<<<<<<<<<
7606180M3206180ITA<<<<<<<<<<<8
GUERRIERI<<MATTEO<<<<<<<<<<<<<

Allegato per Firma Digitale alla POLIZZA N° 670.071.0000901266**CONTRAENTE****SCAVI C.G.D. SRL**

Codice Fiscale

04694770233

Domiciliato in

STRADA DEL TIONE 7

Comune

LAZISE C.a.p. 37017 Provincia VR**BENEFICIARIO****AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A. – AGS**

Domiciliato in

VIA XI SETTEMBRE 24

Comune

PESCHIERA DEL GARDA C.a.p. 37019 Provincia VR

Con il presente allegato, che forma parte integrante della polizza suindicata, la Società dà e prende atto di quanto segue:

La presente polizza è conforme alla polizza originata in via informatica e sottoscritta con firma digitale dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A. nella persona di **GUERRIERI MATTEO** in qualità di **Funzionario Procuratore** munito dei poteri in forza di Procura registrata, e tutt'ora valida e non revocata.

La polizza è stata emessa e sottoscritta dall'impresa garante digitalmente nel rispetto delle regole per la formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione anche temporale dei documenti informatici così come indicate nel DPCM del 22 febbraio 2013.

Il documento che sostanzia l'assunzione del nostro impegno di garanzia potrà essere visualizzato mediante il seguente CODICE DI CONTROLLO:

1C0D758E

-

F5BC

-

4C5D

-

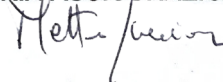
9B2F

-

4ED690936AEB

e seguendo la procedura di seguito indicata:

- 1) Connettersi via WEB al sito www.vittoriaassicurazioni.com;
- 2) Cliccare su area a Voi riservata denominata "VALIDITA' CERTIFICATI"
- 3) Inserire il CODICE DI CONTROLLO dove richiesto

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.

POLIZZA FIDEJUSSORIA
ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.2	GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA
SCHEMA TECNICA 1.2	(Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103 comma 1 del Codice)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 16 settembre 2022 n.193.

Garanzia fidejussoria n.	Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)
670.071.0000901266	DIREZIONE PER CONTO DI AGENZIA DI AFFI 670
PEC: cauzioni@pec.vittoriaassicurazioni.it	

Contraente (Obbligato principale)		C.F./P.I.	
SCAVI C.G.D. SRL		04694770233	
Sede	Via/P.zza n.civico	CAP	Prov.
LAZISE	STRADA DEL TIONE 7	37017	VR
PEC:			

Stazione appaltante (Beneficiario)		AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A. – AGS	
Sede			
Città	Via/P.zza n.civico	CAP	Prov.
PESCHIERA DEL GARDA	VIA XI SETTEMBRE 24	37019	VR
C.F./P.I.80019800236		PEC:	

Descrizione opera	Luogo di esecuzione
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie della zona basso lago comprendente i comuni di Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Valeggio sul Mincio, Lazise, Bardolino, Pastrengo oltre al collettore consortile. - progetto 23206. - Codice CIG n. B0DEC82804 Codice CUP n. J12E22000310005.	Zona basso lago

Costo di aggiudicazione	Ribasso % asta
€ 904.940,00	----
Somma garantita	% del costo dell'opera
€ 45.247,00	5,00

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria n. **670.071.0000901266** alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Ai soli fini del calcolo del premio iniziale la garanzia ha effetto dal **01/08/2024** al **01/08/2025**

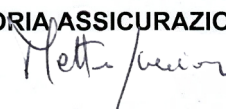
LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Premio Iniziale:	€ 482,63	€ 60,33	€ 542,96
	Imponibile	Imposte	Lordo
Premio di proroga annuale (salvo quanto previsto all'art. 2 sez B):	€ 482,63	€ 60,33	€ 542,96

Emessa a **MILANO** il **01/08/2024** in quattro originali ad un solo effetto.

IL CONTRAENTE

(Timbro della Società e firma per esteso del sottoscrittore)

IL GARANTE**VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.**

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)**A) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante redatta secondo lo Schema tipo 1.2****D.M. 16 settembre 2022 n.193.****Art. 1 - Oggetto della garanzia**

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggior spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

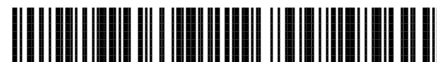
- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:



- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Sanzioni Internazionali

Nessun Garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il Garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.



IL CONTRAENTE

(Timbro della Società e firma per esteso del sottoscrittore)

IL GARANTE

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.

Handwritten signature

Allegato alla POLIZZA N° 670.071.0000901266

AGENZIA DI DIREZIONE PER CONTO DI AGENZIA DI AFFI 670

CONTRAENTE**SCAVI C.G.D. SRL**

Codice Fiscale

04694770233

Domiciliato in

STRADA DEL TIONE 7

Comune

LAZISE C.a.p. 37017 Provincia VR**BENEFICIARIO****AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A. – AGS**

Domiciliato in

VIA XI SETTEMBRE 24

Comune

PESCHIERA DEL GARDA C.a.p. 37019 Provincia VR

Con il presente allegato, che forma parte integrante della polizza suindicata, la Società dà e prende atto di quanto segue:

La polizza fideiussoria è prestata ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 e la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le disposizioni previste nello Schema Tipo 1.2, in quanto ancora applicabile. Pertanto, in ragione dell'entrata in vigore del D.lgs n. 36/2023 ed in attesa dell'approvazione dei nuovi Schemi Tipo, si precisa che nel testo della Scheda Tecnica, dello Schema Tipo e delle ulteriori eventuali condizioni, i riferimenti al D.lgs. n. 50/2016 devono intendersi automaticamente sostituite dal D.lgs. n. 36/2023.

FERMO IL RESTO

Emesso in quattro esemplari ad un solo effetto in **MILANO** il **01/08/2024**.

IL CONTRAENTE

(Timbro della Società e firma per esteso del sottoscrittore)

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.